



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo
Via Vittorio Emanuele n° 2 – CAP 90016
Tel. 0921-661158 / 0921-782305

ORDINANZA n° 51 del 15/05/2025

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHI INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

IL SINDACO

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n. 16/1996;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO il D. Lgs n. 52 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il “*Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi*” approvato con D.P. 12 Gennaio 2005 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 Gennaio 2005;

VISTO il Regolamento sulla prevenzione e modalità di impiego di fuochi controllati in agricoltura approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2007;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 “*Codice di Protezione Civile*” che:

- all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile;
- all’art. 6 comma 1 stabilisce “*i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci Metropolitan e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle*

strutture afferenti alle rispettive amministrazioni”;

- all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio degli incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 Maggio ed il 15 Ottobre di ogni anno;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 57/GAB del 14/03/2024 con il quale viene indicata la durata della **stagione antincendio boschivo** che, per l'anno 2025, si protrae dal **15 Maggio al 31 Ottobre**;

VISTA la nota della Prefettura di Palermo, Area V[^] - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico n. 21/51 con la quale si forniscono raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, con priorità per le aree antropizzate, le infrastrutture strategiche, la rete viaria e le aree di pregio ambientale e naturalistico, raccomandando, in particolare l'esecuzione quali:

- Interventi di pulizia, estirpazione di vegetazione e sterpaglie, potatura di rami e quant'altro si protenda lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari, nonché nelle vicinanze di linee elettriche e possa essere veicolo di innesco di incendio;

- la rimozione delle sterpaglie, vegetazione secca, accumuli e discariche abusive di rifiuti o altro materiale combustibile nelle aree antropizzate ed in quelle in cui insistono infrastrutture strategiche;

- manutenzione delle aree boschive e di quelle di pregio ambientale e naturalistico anche mediante la realizzazione degli appositi viali parafuoco ed altri interventi di prevenzione;

- la pulizia e la rimozione di vegetazione spontanea dai sottopassi stradali e pedonali;

CONSIDERATA la necessità di emettere apposita Ordinanza Sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di sensibilizzare i proprietari terrieri ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nel territorio comunale, nelle immediate

prossimità dei centri abitati o zone antropizzate e/o ad aree boschive, anche frontisti le strade statali, provinciali e comunali, delle aree o spazi pubblici, nonché nelle aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, **a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di appositi viali parafuoco, nonché allo sfrondamento delle siepi dalle scarpate stradali e dalle fasce antistanti il nastro stradale**, a tutela della sicurezza pubblica e dell'igiene ambientale, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- **Decespugliamento e asportazione** delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
- **Sfrondamento e discerbamento** delle scarpate stradali antistanti la proprietà frontista e della porzione di fondo che si protrae oltre il confine stradale al fine di creare una fascia tagliafuoco larga complessivamente almeno 5 metri dalla cunetta o dal margine stradale tale da impedire lo sviluppo e la propagazione di incendi;
- **Taglio della vegetazione incolta**, degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura dalle aree limitrofe a strade pubbliche o prospicienti spazi pubblici, nonché lungo il perimetro a confine con fondi di altrui proprietà, ripetendoli ogni qualvolta sia necessario, con immediata rimozione del materiale di risulta;
- **Sfrondamento delle siepi e taglio** dei rami delle piante che siano di impedimento alla visibilità dei segnali stradali e che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade e con la sicurezza della circolazione;
- **Rimozione** di ogni elemento o situazione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo per la propagazione o l'accrescimento di incendio;
- **Esecuzione** di apposita fascia arata, lungo il perimetro dei fondi utilizzati per colture cerealicole e/o foraggere, larga almeno 3 metri al fine di impedire la propagazione del fuoco in caso di incendi;

ATTESO che il Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 14 aprile 2006 e s.m.i., durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

ai proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti nel territorio comunale (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, di procedere a propria cura e spese, **entro il 15/06/2025**, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. L'obbligo è anche esteso ad aree insistenti o in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, ferrovie, con riguardo, anche, nel caso di confini di fondi in genere, al taglio di “*necromassa*” (piante, rovi, arbusti e rami secchi) che si protende sui cigli stradali con rimozione obbligatoria del materiale di risulta.

ORDINA

altresì, all'interno delle proprietà e/o dei terreni in affitto ricadenti nel territorio comunale, la distruzione mediante accensione di fuochi dei residui, agricoli o forestali, derivanti da sfalci, potature o pulizia di scarpate e terreni, con sterpaglie e vegetazione che possano favorire la diffusione di incendi, esclusivamente nella fascia oraria dalle **05:00 alle 09:00**,

limitatamente al periodo dal 15 maggio al 15 giugno 2025, purché tali operazioni vengano costantemente sorvegliate.

È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

È fatto obbligo, nel corso dei lavori di pulitura delle sterpaglie, di iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine, alle strade pubbliche.

È fatto comunque divieto assoluto di accendere fuochi durante le giornate di caldo intenso e di forte vento.

Nelle zone individuate per l'accensione dei fuochi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i singoli cumuli dovranno essere distanziati tra loro di almeno 6 mt l'uno dall'altro;

- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovranno essere posti a distanza non inferiore a 10 mt. Dalle macchine e dai cumuli di residui provenienti dai lavori di pulitura;

Oltre alle anzidette prescrizioni, i proprietari e/o affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla personale esperienza, col fine di evitare ogni innesco e propagazione di incendio.

VIGILANZA E SANZIONI

1) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Decorso il termine indicato sopra e relativo agli adempimenti dei destinatari della presente Ordinanza, il Comune provvederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti con le conseguenze previste dal precitato art. 2 della Circolare Attuativa dell'Ass.to Reg.

2) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

In caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, sarà emessa, nei confronti degli obbligati, diffida ad adempiervi nel termine di giorni 3 dalla notificazione, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento.

L'assenza della comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni e della comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23, ai sensi dell'art. 40 c. 3 della L.R. n. 16/1996.

3) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, e ss.mm.ii..

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito internet ufficiale del Comune di Collesano, sulla pagina social Facebook del Comune di Collesano e attraverso diffusa affissione cartacea nel territorio urbano ed extraurbano;

2. Che sia trasmessa ai fini degli obblighi derivanti dalla proprietà delle aree oggetto della presente ordinanza ai seguenti Enti:

Alla Città Metropolitana di Palermo:

infrastrutture@cert.cittametropolitana.pa.it

All' A.N.A.S. S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Settore Strade Statali Palermo

anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Che sia trasmessa altresì, per quanto di competenza, a:

Comando di Polizia Municipale:

area.vigilanza@comune.collesano.pa.it

Comando Stazione Carabinieri di Collesano:

tpa21619@pec.carabinieri.it;

Distaccamento Forestale di Collesano:

distaccamento.collesano@pec.corpoforestalesicilia.it

Il Sindaco

F.to Dott.ssa ***Tiziana CASCIO***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993